



REPUBBLICA ITALIANA

Sent. n. 77/24

In nome del popolo italiano

La Corte dei Conti

Sezione Giurisdizionale per la Lombardia

Il Giudice Unico delle Pensioni

Dott. Gaetano Berretta

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio iscritto al n.29526 del registro di Segreteria su ricorso proposto
dal Signor

Z. A., nato a OMISSIS (C.F.: OMISSIS), residente a OMISSIS,
rappresentato e difeso dall'Avv. Isabella Rago del Foro di Piacenza
(rago.isabella@ordineavvocatipc.it), presso il cui studio, sito in Piacenza,
Via Sant'Eufemia n.30, è elettivamente domiciliato,

avverso

il Ministero dell'Economia e delle Finanze – Comando Generale della
Guardia di Finanza, in persona del Ministro pro tempore.

Visto l'atto introduttivo del giudizio, depositato il 24.10.2019;

Esaminati gli altri atti e i documenti di causa;

Tenuta l'udienza del 15.2.2024, presente, per la parte ricorrente, su delega
dell'Avv. Isabella Rago, l'Avv. Gualtiero Ferrari, per la Guardia di Finanza,
il Maggiore Giuseppina Veronica Paiella.

FATTO

Con il ricorso indicato in epigrafe, la parte ricorrente, ex appartenente

	al Corpo della Guardia di Finanza a far data dall'arruolamento del 3.1.1978 e	
	congedato per inidoneità al servizio accertata nel 2015, ha contestato il	
	provvedimento del Comitato di Verifica delle Cause di Servizio n. OMISSIS	
	del 20.1.2017 (successivamente confermato in sede di riesame con	
	provvedimento n. OMISSIS del 20.5.2017) di diniego dell'accertamento,	
	richiesto dal ricorrente, della dipendenza da causa di servizio della patologia	
	<i>“Disturbo da disadattamento cronico con ansia ed umore depresso accertati</i>	
	<i>presso struttura SSN”</i> . Da tali accertamenti sarebbe quindi seguita la	
	determinazione dirigenziale della Guardia di Finanza (C.I.A.N.) del 5.7.2017	
	di rigetto dell'istanza del Sig. Z..	
	Ad avviso del ricorrente, la patologia sofferta – in ragione di specifici	
	fatti legati al proprio percorso professionale nel Corpo della Guardia di	
	Finanza, segnatamente un demansionamento subito a seguito di una	
	riorganizzazione del Nucleo Mobile di cui faceva parte nell'ambito del	
	Comando Provinciale di OMISSIS – sarebbe chiaramente riferibile al	
	servizio prestato. Proprio il demansionamento subito avrebbe generato un	
	percorso di crisi – trattata in sede di servizi di cura psichiatrici - dal quale	
	sarebbe successivamente conseguita la propria inidoneità al servizio,	
	accertata nel 2015.	
	In conclusione, il ricorrente domandava, previo espletamento di	
	accertamenti tecnici d'ufficio, l'accertamento della dipendenza da causa di	
	servizio della richiamata patologia sofferta.	
	Con memoria depositata il 6.3.2020 si è costituito in giudizio il	
	Corpo della Guardia di Finanza (C.I.A.N.), che ha preliminarmente	
	contestato l'ammissibilità del ricorso per non essere stato preceduto da	
	2	

	istanza amministrativa (atteso in particolare che la richiesta di accertamenti	
	sulla dipendenza della patologia, così come originariamente formulata dal	
	Sig. Z., riguardava la concessione dell'equo indennizzo e non già di un	
	trattamento previdenziale) e, nel merito, l'infondatezza del ricorso, stante la	
	piena legittimità dei pareri resi dalla Commissione di Verifica.	
	Con memoria depositata il 29.6.2020 il ricorrente ha contestato le	
	avverse eccezioni, rimarcando la circostanza che l'accertamento richiesto in	
	questa sede – così come quello domandato in via amministrativa – riguarda	
	l'accertamento della dipendenza, che rientra pienamente – secondo	
	l'orientamento delle Sezioni Unite della Cassazione – nei limiti interni della	
	giurisdizione della Corte dei conti.	
	Il giudizio veniva discusso all'udienza del 4.11.2020, a seguito della	
	quale il Giudice Unico, ritenuto che per l'esatta definizione della questione	
	in esame, di natura tecnica, fosse necessario acquisire elementi di	
	valutazione medico - legali e, in particolare un parere motivato da parte di	
	qualificato organo sanitario pubblico, individuato nell'Ufficio Medico	
	Legale del Ministero della Salute in Roma (U.M.L.), inoltrava richiesta di	
	parere medico legale – da rendersi in sede collegiale con la presenza di uno	
	specialista in psichiatria - sul seguente quesito: <i>“Se, sulla base della</i>	
	<i>documentazione in atti, le affezioni di cui il Sig. Z. A. è risultato affetto</i>	
	<i>(“Disturbo da disadattamento cronico con ansia ed umore depresso</i>	
	<i>accertati presso struttura SSN”) sia dipesa causalmente dal servizio prestato</i>	
	<i>presso il Corpo della Guardia di Finanza”.</i>	
	Le operazioni peritali si sono protratte nel tempo, sia a causa	
	dell'incidenza della pandemia COVID-19, sia a causa della necessità,	
	3	

	manifestata dall’UML, di svolgere accertamenti specifici, segnatamente la	
	visita diretta della parte ricorrente (che veniva autorizzata dal Giudice Unico	
	con provvedimento del 2.4.2021) e l’acquisizione di ulteriore	
	documentazione. Il giudizio veniva pertanto chiamato per la discussione e	
	rinvio più volte allo scopo di acquisire l’elaborato peritale, che veniva	
	infine depositato agli atti del giudizio in data 13.12.2023.	
	Il consulente, dopo aver riepilogato l’iter amministrativo finalizzato	
	all’accertamento del diritto previdenziale invocato dalla parte ricorrente ha	
	ritenuto che le patologie sofferte dal Sig. Z. non siano da ricollegare	
	eziologicamente, né in via principale, né in via concausale, al servizio	
	prestato presso il Corpo della Guardia di Finanza.	
	Con memoria depositata il 5.2.2024, la parte ricorrente ha contestato	
	le risultanze della consulenza medico – legale e dopo aver richiamato i rilievi	
	già formalizzati dal Consulente di Parte, dott. S. C., ha domandato	
	l’espletamento di ulteriori verifiche peritali, anche tramite la nomina di un	
	diverso CTU.	
	All’odierna udienza di discussione, le parti ricorrente hanno concluso	
	in conformità agli atti depositati.	
	Il giudizio è quindi passato direttamente in decisione, con lettura del	
	dispositivo in udienza.	
	DIRITTO	
	In via preliminare deve essere vagliata l’eccezione formulata dalla	
	Guardia di Finanza di inammissibilità del ricorso per non essere stato, che	
	sarebbe stato proposto in assenza di previa istanza amministrativa finalizzata	
	all’ottenimento della pensione privilegiata.	
	4	

	L’eccezione non può trovare accoglimento, atteso che risulta pacifico	
	che l’amministrazione resistente ha ricevuto da parte del ricorrente una	
	richiesta finalizzata ad ottenere l’accertamento della dipendenza della causa	
	di servizio dell’infermità psichiatrica sofferta e che a fronte di tale richiesta	
	la posizione del Sig. Z. sia stata vagliata e definita con accertamento	
	negativo della dipendenza da causa di servizio (provvedimento del	
	20.6.2017). Questo è stato l’accertamento amministrativo oggetto	
	dell’odierno gravame, con la conseguenza che rilevando esso ai fini	
	dell’eventuale pensione privilegiata, non si ravvisano ragioni per non	
	provvedere alla domanda oggetto del ricorso.	
	Venendo al merito della controversia, il ricorso non può trovare	
	accoglimento.	
	A seguito dell’espletamento degli accertamenti medico – legali,	
	effettuati a seguito di una completa disamina del percorso di servizio	
	espletato dal ricorrente nei ruoli della Guardia di Finanza dall’arruolamento	
	del 1978 sino al luglio 2015, quando venne dichiarato inabile	
	permanentemente al servizio (con possibilità di transito nei ruoli civili del	
	MEF), l’UML ha escluso che la sofferenza stressogena obiettivamente	
	manifestata dal Sig. Z. possa essere attribuita al cambio di mansioni	
	intercorso nell’anno 2012, quando a seguito di una riorganizzazione interna	
	del Corpo, il ricorrente – che aveva svolto dal 2009 funzioni di Capo squadra	
	comando della Compagnia con attività di coordinamento – venne assegnato	
	al Nucleo mobile.	
	Secondo quanto rilevato dal CTU, in primo luogo, il contestato	
	“demansionamento” non sarebbe invero qualificabile come tale, atteso che il	
	5	

	cambio di mansioni che avrebbe coinvolto il Sig. Z., avrebbe invero	
	riguardato altri colleghi e sarebbe stato determinato da una riorganizzazione	
	più generale dei servizi del Corpo. Come tale legittimo e sicuramente non	
	determinante una situazione mobbizzante.	
	In secondo luogo, se è senz'altro vero che il ricorrente ha sofferto	
	l'infermità stressogena (come comprovato dagli accertamenti sanitari	
	susseguitisi dal 2013 all'attualità), nondimeno tale condizione invalidante	
	non può essere riferita eziologicamente ad un presunto indebito	
	demansionamento, bensì all'incapacità del Sig. Z. di accettare la situazione e	
	quindi non a causa di un'ingiustizia (che non si è verificata) ma alla sua	
	rigidità caratteriale, che avrebbe concentrato sull'asserito torto subito un	
	disagio più profondo.	
	La ricostruzione offerta dal Consulente Tecnico appare convincente	
	ed invero non scalfita dalle considerazioni del Consulente di parte. Come	
	rilevato nella relazione peritale, <i>“Se da un lato è comprensibile che il sig. Z.</i>	
	<i>possa aver sentito il nuovo corso cui veniva sottoposta la sua attività come</i>	
	<i>frustrante a livello emotivo, ciò non configura certo una condizione</i>	
	<i>oggettiva di “persecuzione” da parte dei superiori (tanto è vero che altri</i>	
	<i>colleghi vennero posti nella medesima condizione) né vi sono gli elementi</i>	
	<i>oggettivi per ipotizzare un mobbing (cosa che peraltro non competerebbe a</i>	
	<i>chi scrive). Sembra piuttosto di poter affermare che il periziando abbia</i>	
	<i>risentito di una disillusione, forse legata ad illusioni precedenti, nel</i>	
	<i>prosiegua della propria carriera in cui il cattivo adattamento alla stessa è di</i>	
	<i>natura del tutto soggettiva, ma non certo oggettiva in quanto causato da un</i>	
	<i>ambiente di lavoro a lui ostile. Ciò, peraltro, in un soggetto che gli psichiatri</i>	
	6	

di riferimento hanno definito più volte negli atti come portatore di una “rigidità di pensiero”, che è propria della sua personalità, ed inabile ad elaborare il senso del proprio disagio (vedasi referti delle visite ambulatoriali del OMISSIS 2013, OMISSIS 2013), mentre i referti del OMISSIS 2013, mostrano un paziente teso pervicacemente a dimostrare la propria tesi di una dipendenza dal servizio del proprio malessere, anche mediante la stesura di una memoria più volte portata all’attenzione degli psichiatri alla ricerca di consenso, ma con un assoluto rifiuto di autoanalisi e di valutazione oggettiva del suo caso che gli potesse consentire, in collaborazione con i sanitari, una strategia terapeutica valida...”.

La conclusione a cui è pervenuto l’UML non risulta inoltre smentita dal fatto che la condizione del ricorrente sarebbe migliorata a seguito della cessazione dal servizio (comportante la rimozione del c.d. *trigger*, come ipotizzato dal Consulente di parte), atteso che se la vera causa dell’infermità fosse stata il cambio delle mansioni lavorative, orbene il venir meno di tale fattore avrebbe dovuto determinare un completo recupero della salute mentale. Circostanza questa che non può essere ravvisata nel caso di specie, atteso che il Sig. Z. avrebbe continuato a manifestare problemi comportamentali e relazionali in ambito familiare anche dopo la cessazione dell’attività lavorativa. Secondo il consulente d’ufficio, “...l’allontanamento dallo stimolo avrebbe dovuto portare al suo completo recupero mentre è chiaro in atti che egli ha continuato a manifestare episodi legati alla propria patologia psichiatrica anche negli anni successivi alla cessazione dal servizio attribuendoli lui stesso a tematiche familiari. Non è corretto voler attribuire ad una condizione lavorativa la qualità di *trigger* di una

	<i>patologia, qualità che poi scompare quando la condizione cessa ma la</i>	
	<i>patologia permane. Al contrario un soggetto che manifesti sintomi</i>	
	<i>psichiatrici per una condizione oggettiva ben precisa, al cessare di questa</i>	
	<i>condizione evidenzia un sollievo estremo per lo “scampato pericolo” ed</i>	
	<i>inizia il recupero del suo pieno benessere, cosa che nel caso del sig. Z.</i>	
	<i>assolutamente non è accaduto.”</i>	
	In conclusione - sulla base delle considerazioni svolte dal consulente	
	d’ufficio, fondate su una completa rappresentazione dei fatti controversi,	
	prive di vizi logici e, come tali, condivisibili - il ricorso deve essere rigettato.	
	Sussistono giusti e validi motivi per disporre la compensazione delle	
	spese del giudizio.	
	P.Q.M.	
	La Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale per la Lombardia, in	
	composizione monocratica di Giudice Unico delle Pensioni, definitivamente	
	pronunciando,	
	Rigetta il ricorso.	
	Spese compensate.	
	Manda alla segreteria per gli adempimenti conseguenti.	
	Così deciso nella camera di consiglio del 15.2.2024.	
	Il Giudice Unico	
	Dott. Gaetano Berretta	
	(firmato digitalmente)	
	Depositato in segreteria il 13/05/2024	
	Il Direttore della Segreteria	
	(Dott.ssa Federica Dainotti)	
	8	

